***COMUNE DI SCHEGGINO***

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SCHEGGINO E ……., PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING, OGGETTO DI INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SULLA MIS. 7 “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” - SOTTOMISURA 7.5 - INTERVENTO 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari pubblici” DEL PSR UMBRIA 2014-2020**

Il giorno --- del mese di LUGLIO dell’anno 2018 , in Scheggino, nella sede comunale, con il presente atto a valere in ogni modo e ragione di legge tra:

- II **COMUNE DI SCHEGGINO** con sede Via del Comune 11, 06040 Scheggino, (Pg) nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica ING. Pamela Virgili.

- ………………., nato a ………. (..) l’…………. residente in …………….., in veste di legale rappresentante dell’…………….. con sede in …. via ….. n. .., P. IVA ………………;

**Premesso che**

in data 26 aprile 2017, nell’ambito del BURU n. 17, è stato pubblicato da parte della Regione Umbria il “Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari pubblici”, Sottomisura 7.5”, approvato con D.D. n. 3669 del 14 aprile 2017;

il Comune di Arrone, entro la scadenza prevista dall’avviso citato, ha presentato una proposta progettuale per rispondere alle esigenze della mobilità ecosostenibile sull’asse del fiume Nera;

il progetto interessa i Comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino e Terni prevedendo interventi sui territori dei citati enti;

con determinazione dirigenziale n. 903 del 31 gennaio 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria – Serie generale n. 7, è stata approvata la graduatoria di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali finanziabili per le quali era stabilita la facoltà di presentare le domande di sostegno entro 90 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica da parte della Regione Umbria circa l’utile collocazione della proposta progettuale nella graduatoria;

la proposta progettuale presentata dal Comune di Arrone, denominata “Valnerina bike sharing”, è risultata utilmente collocata al terzo posto e rientra tra quelle finanziabili;

con PEC, registrata al prot. n. 1170 del 21/02/2018 del Comune di Arrone, pervenuta dalla Regione Umbria, è stata comunicata la finanziabilità della proposta progettuale in argomento, con l’obbligo per il Comune di Arrone, ai fini dell’effettiva concessione dell’aiuto, di presentare domanda di sostegno, corredata dal progetto esecutivo cantierabile ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dall’ulteriore documentazione richiamata al punto 3.3 dell’avviso regionale, entro e non oltre 90 giorni consecutivi e successivi alla ricezione della notifica;

il comune di Arrone, inizialmente in ente Capofila, ha comunicato alla Regione Umbria, con nota prot. 2599 del 17.04.2018, la necessità di sostituire il ruolo di capofila con il Comune di Scheggino;

il comune di Arrone in data 07.05.2018 ha trasmesso tutta la documentazione relativa all’intervento in questione al Comune di Scheggino;

che la Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 5293 del 28.05.2018 ha provveduto a modificare i termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente alle proposte progettuali dei comuni beneficiari utilmente collocati in graduatoria di cui alla D.D. 903/2018 fissando come termine ultimo il 25 luglio 2018;

per dare seguito ai contenuti della scheda progettuale risultata tra quelle ammissibili a contributo e poter effettuare gli investimenti si rende necessario, come stabilito dal punto 2.6 del citato bando, che il beneficiario abbia la disponibilità giuridica dei beni anche nella forma della concessione;

al fine di presentare la domanda di aiuto, di effettuare gli investimenti previsti dal progetto e di stabilire le modalità di gestione degli investimenti realizzati, il Comune di Scheggino intende, inoltre, costituire un partenariato, attraverso la sottoscrizione di una Convenzione, con i Comuni di Sant'Anatolia di Narco, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino e Terni;

il Comune di Scheggino, in qualità di nuovo ente capofila, ha stabilito di avviare una specifica procedura per la selezione di un soggetto partner privato, dotato di personalità giuridica, allo scopo di costituire un partenariato pubblico-privato, per la presentazione della domanda di sostegno e per la realizzazione e gestione degli investimenti da realizzare nell’ambito della proposta progettuale dichiarata finanziabile con D.D. n. 903 del 31.01.2018 della Regione Umbria, nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Sottomisura 7.5 - Intervento 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari pubblici” del PSR Umbria 2014-2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

1. **Oggetto della convenzione**

Oggetto del presente atto è la costituzione di un accordo di Partenariato Pubblico-Privato tra il Comune di Scheggino e la ………………, finalizzato:

1. Alla esecuzione (a carico del comune di Scheggino in qualità di comune capofila) di una serie di investimenti, per la realizzazione della Valnerina bike sharing, da eseguire nei comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino e Terni, così come descritti nel progetto che verrà realizzato con le risorse stanziate dal PSR Umbria 2014-2020 - misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - Sottomisura 7.5 - Intervento 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari pubblici”;
2. alla gestione, a carico della ………………………., degli investimenti realizzati. La gestione in concessione riguarderà il servizio bike sharing denominato “Valnerina Bike Sharing”.
3. **Capofila**

Capofila dell’accordo di partenariato pubblico-privato e beneficiario del contributo è il Comune di Scheggino, il quale procederà a tutti gli atti conseguenti per l’avvio dell’intervento, il coordinamento del complesso delle procedure per la realizzazione degli investimenti, la competenza esclusiva circa le procedure tecnico-amministrative e contabili del Progetto e la rendicontazione delle spese alla Regione Umbria.

1. **Ruolo e compiti del gestore privato**

Il partner gestore privato si obbliga ad attuare quanto da esso stesso previsto nella proposta di gestione del servizio bike sharing denominato “Valnerina Bike Sharing”.

Il partner si impegna:

1. attuare un servizio di gestione del bike sharing denominato “Valnerina Bike Sharing”;
2. a custodire e vigilare le attrezzature e i mezzi interessati dall’investimento;
3. a mantenere l’ordine e il funzionamento delle attrezzature concesse oggetto dell’intervento;
4. a segnalare tempestivamente all’Ufficio tecnico comunale di qualsiasi danno riscontrato;
5. a vigilare sul rispetto delle disposizioni emanate dall’Amministrazione, richiedendo, ove necessario, l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di violazione delle disposizioni stesse, soprattutto nei casi in cui possano essere arrecati danni ai beni oggetto della presente convenzione;

Le attrezzature ed i mezzi messi a disposizione dovranno essere gestite e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l'ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dei mezzi e delle attrezzature.

Sarà oggetto di un ulteriore convenzione la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, periodi e orari di svolgimento del servizio, tariffe e quanto altro si renderà necessario.

**4. Ruolo e compiti del Comune di Scheggino**

Il Comune di Scheggino, in qualità di comune capofila, è il capofila della convenzione. Esso ha il compito di presentare la domanda di sostegno a valere sull’intervento 7.5.1. del PSR per l’Umbria 2014-2020 al fine di ottenere il contributo per effettuare l’investimento di realizzazione della Valnerina Bike Sharing.

Il Comune, in quanto ente capofila, si farà carico della gestione dal punto di vista amministrativo e finanziario del contributo e della conseguente attuazione degli interventi previsti dal progetto. È suo compito affidare i servizi di progettazione e direzione dei lavori e gestire le procedure di appalto per la realizzazione degli interventi.

Il Comune, inoltre, successivamente alla chiusura dei lavori previsti dal progetto:

1. potrà effettuare, anche su proposta non vincolante del partner privato, tutti gli interventi che riterrà di pubblica utilità per il miglioramento del servizio;
2. si riserva di concedere l’autorizzazione a lavori di miglioramento da effettuarsi a spese del partner privato su presentazione di precisi e dettagliati progetti;
3. potrà verificare in qualsiasi momento e senza preavviso lo stato di manutenzione delle strutture e delle attrezzature;
4. si occuperà del controllo ai fini del rispetto del principio di stabilità delle operazioni;
5. effettuerà la rendicontazione del progetto alla Regione Umbria;

**5. Durata della convenzione e rinnovo**

La presente convenzione avrà una durata di anni 7 decorrenti dalla data della sottoscrizione. In ogni caso essa dovrà avere durata residua di almeno 5 anni dal momento della chiusura dei lavori e della approvazione del consuntivo finale.

Qualora alla chiusura dei lavori la durata residua della convenzione sia inferiore ai 5 anni, il soggetto privato, fin da ora, si impegna a sottoscrivere una proroga della durata dell’accordo che consenta il rispetto dei termini di cui al precedente capoverso.

**6. Risoluzione espressa**

La presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui l’esecuzione delle attività previste di cui ai precedenti articolo 3 e 4 non sia stata effettuata o non sia stata effettuata in base a quanto convenuto.

Essa si risolve di diritto, inoltre, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel momento in cui, con lettera raccomandata, l’Amministrazione Comunale comunica al partner privato di valersi della presente clausola risolutiva. Il partner privato non potranno avvalersi della presente clausola risolutiva.

Per ipotesi di inadempimento diverse da quelle di cui sopra l’Amministrazione Comunale potrà risolvere la presente convenzione previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.

In caso di risoluzione del rapporto con uno dei partner, il Comune si riserva la possibilità di sottoscrivere una nuova convenzione con il secondo soggetto privato dichiarato ammissibile a seguito della specifica procedura di selezione di cui alla Determina n. --- del --------.

Gli eventuali costi conseguenti alla sottoscrizione di un nuovo accordo di partenariato con altro soggetto privato saranno posti a carico del soggetto che ha causato la risoluzione del primo. Inoltre, l’Amministrazione Comunale chiederà il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti a causa della risoluzione della convenzione e per i fatti che hanno causato la risoluzione.

**7. Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed eventuale revoca della presente convenzione, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le parti. Qualora la composizione amichevole tra le parti non sia possibile, le parti, di comune accordo, eleggono quale competente in via esclusiva il Foro di Spoleto (Pg).

**8. Spese**

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione ai sensi del DPR 131/1986.

**9. Riservatezza**

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da ciascuno dei soggetti attuatori non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti attuatori avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso del progetto.

**10. Rinvio**

Per quanto non regolato dalla presente convenzione, si richiamano le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato.